

REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di canna dei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 4, e l'articolo 34,

considerando che attualmente esistono eccedenze di zucchero greggio di canna alla Riunione e alla Guadalupa e che è economicamente auspicabile per la Comunità esportare tale zucchero e conseguentemente aprire una gara a tale scopo;

considerando che onde distinguere tali eccedenze da ogni altro zucchero di canna che di per sé potrebbe beneficiare di restituzioni, è appropriato prevedere che le formalità doganali d'esportazione debbano essere espletate alla Riunione oppure alla Guadalupa,

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state definite dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾; che le relative modalità di applicazione sono state fissate con regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁶⁾;

considerando che, data la situazione attualmente esistente sul mercato mondiale dello zucchero, è opportuno derogare a talune norme o scadenze prescritte dal regolamento (CEE) n. 394/70 o dal regolamento (CEE) n. 2990/76 della Commissione, del 9 dicembre 1976, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/78⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ottenuto da canne raccolte nella Comunità. Durante la gara permanente sono indette gare parziali.

Articolo 2

1. La gara permanente e le gare parziali sono effettuate conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 766/68 e (CEE) n. 394/70 nonché a quelle sotto indicate.

2. La gara permanente rimane aperta sino ad una data che verrà decisa in un secondo tempo.

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

- a) decorre dal giorno della pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e
- b) scade alle ore 10 dell'8 agosto 1979.

2. Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna delle gare parziali successive:

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza del termine precedente di cui trattasi e
- b) scade alle ore 10 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), la scadenza del termine di presentazione delle offerte prevista:

- a) per mercoledì 15 agosto 1979 ha luogo alle ore 10 di martedì 14 agosto 1979;
- b) per mercoledì 21 novembre 1979 ha luogo alle ore 10 di martedì 20 novembre 1979;
- c) per mercoledì 2 gennaio 1980 ha luogo alle ore 10 di giovedì 3 gennaio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 341 del 10. 12. 1976, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 24.

In deroga al paragrafo 2, la gara parziale prevista per mercoledì 26 dicembre 1979 non avrà luogo.

4. Le ore limite indicate nei paragrafi precedenti :

- a) s'intendono anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito, quando tali Stati membri non applicano l'ora legale ;
- b) s'intendono ritardate di un'ora negli altri Stati membri, quando questi applicano l'ora legale.

Articolo 4

1. Un'offerta è valida soltanto :

- se il quantitativo di zucchero greggio da esportare è di almeno 500 tonnellate ;
- se l'importo della restituzione proposto è indicato per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo ;
- se è corredata da una dichiarazione dell'offerente attestante che lo zucchero da esportare contemplato nell'offerta è zucchero greggio ottenuto da canne raccolte nella Comunità, per il quale le formalità doganali saranno espletate nei dipartimenti francesi d'oltremare, della Riunione oppure della Guadalupa.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 394/70, il quantitativo da esportare nell'offerta è espresso in peso « tale quale ».

Articolo 5

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 394/70, la cauzione di gara è pari a 3 ECU per 100 chilogrammi di zucchero greggio da esportare.

Articolo 6

Fatto salvo il disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 394/70, le offerte vengono comunicate senza indugio alla Commissione in forma anonima.

Articolo 7

Dopo esame delle offerte ricevute può essere fissato un quantitativo massimo per ogni gara parziale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento :

- il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 394/70 è sostituito da un termine di dieci giorni ;
- non può essere fatta valere la possibilità di revoca prevista all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 193/75 ⁽¹⁾ ;
- l'offerta, oltre alle indicazioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 394/70, deve indicare l'importo della cauzione di gara da costituire almeno per il quantitativo di zucchero indicato nell'offerta ; tale importo deve essere espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Articolo 9

1. Il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2990/76 non si applica allo zucchero greggio da esportare a norma del presente regolamento.

2. I titoli d'esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi dal giorno del rilascio fino al termine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo detta gara parziale.

Tuttavia i titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale effettuata dopo il 30 aprile 1980 sono validi soltanto fino al 30 settembre 1980.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2990/76, l'importo della cauzione per i titoli rilasciati a fini di esportazione in virtù del presente regolamento ammonta a 9 ECU/100 kg di zucchero greggio.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.